



***Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali
Fe.N.A.L. - S.U.L.P.M.***

**Testo Unico sul Pubblico Impiego dopo gli ultimi
aggiornamenti apportati dai Decreti della Ministra Madia**

Questa Organizzazione sindacale, al fine di rendere più chiaro quanto modificato del Testo Unico sul pubblico impiego, ritiene doveroso procedere ad una analisi completa e scevra da ogni considerazione politica-sindacale del novellato Dlgs 165/2001.

L'analisi sarà articolata in più documenti che riguarderanno i vari nuovi istituti.

Il presente tratterà il tema dei fabbisogni e del superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

- 1. Il Capo II recante “Fabbisogni” contiene gli articoli 4 e 5. L’articolo 4 modifica l’articolo 6 del citato decreto legislativo ed aggiunge il comma 6-bis e l’articolo 6-ter. l’articolo 6, al Comma I prevede che le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo, con il fine di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Nel caso in cui siano individuate eccedenze di personale, si applicano le disposizioni previste in materia, queste le previsioni in materia: *Articolo 33 Eccedenze di personale e mobilità collettiva (Art. 35 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 14 del d.lgs n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 12 del d.lgs n. 387 del 1998) (154) 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.***

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità. (155) 8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto a un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. (155) (156) (154) Articolo modificato dall'art. 50, comma 1, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e, successivamente, così sostituito dall'art. 16, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'art. 16, commi 2 e 3, della medesima L. 183/2011. (155) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 1, comma 428, L. 23 dicembre 2014, n. 190. (156) Vedi, anche, l'art. 2, comma 12, D.L. 6 luglio 2012, n. 95. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano deve essere accompagnato dall'indicazione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti di quelle disponibili a legislazione vigente, nonché dell'importo complessivo della spesa di personale sostenibile ai sensi della legislazione vigente in materia e nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 3. In sede di definizione del piano dei fabbisogni, ciascuna amministrazione può rimodulare le proprie dotazioni organiche, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto dei limiti finanziari delle medesime e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che prevede che solo con norma primaria possono essere istituiti nuovi uffici dirigenziali. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. (comma 3). Nelle amministrazioni statali, il piano adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. **Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. E' comunque assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali (comma 4). Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti de quibus non possono assumere nuovo personale. Restano comunque fatte**

salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore (Commi 6 e 6- bis) All' articolo 6-ter si prevede che le linee di indirizzo siano definite con decreti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, relativamente alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Inoltre, con riguardo alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute. Le linee di indirizzo sopra richiamate saranno esplicitate tenendo conto delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e dovranno definire il quadro di riferimento a cui le singole amministrazioni pubbliche si attengono nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, ciò anche con riferimento ai fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. Per quanto riguarda le regioni, gli enti regionali, il sistema sanitario nazionale e gli enti locali, i decreti previsti saranno adottati previa intesa con la Conferenza unificata. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro 30 giorni dall'adozione, i contenuti del piano triennale dei fabbisogni e i relativi aggiornamenti annuali nonché eventuali ulteriori informazioni. L'assolvimento di tali obblighi è conditio sine qua non per l'avvio delle procedure di reclutamento a pena di nullità delle stesse. Il comma 4 prevede le modalità di implementazione delle modalità di acquisizione dei dati del personale per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni, le competenze professionali ed i dati correlati ai fabbisogni.

2. **L'articolo 20 reca disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.** Esse, allo scopo di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, **possono, nel triennio 2018- 2020**, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possenga i seguenti requisiti: *a) sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali; c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (comma 1).* Nello stesso periodo **le amministrazioni possono bandire**, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, **in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili**, al personale non dirigenziale che possenga i seguenti requisiti: *a) sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che bandisce il concorso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (comma 2).* Le pubbliche amministrazioni, sempre con riferimento al medesimo triennio possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico (comma 3). Queste disposizioni possono essere applicate anche dai comuni che non hanno rispettato il pareggio di bilancio nell'anno 2016. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e

razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno (comma 4). ***Fino al termine delle procedure di stabilizzazione è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile (comma 5). Restano ferme le disposizioni concernenti le procedure di mobilità in atto (comma 6). Per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo.*** Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato. **Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.** Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.